

ALLEGATO LETT."B"

AL N. DI REPERTORIO

E AL N. DI RACCOLTA

**STATUTO SOCIALE**

**DELLA SOCIETA'**

**"BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l."**

**ART. 1 - Costituzione e denominazione**

E' costituita la società a responsabilità limitata a maggioranza pubblica sotto la denominazione sociale "BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l." in breve "BELLIZZIFARM S.r.l.", ai sensi dell'art 113 comma 5 del D.lgs 267/2000 e della normativa comunitaria e nazionale sulle società "in house".

La Società, con capitale a maggioranza pubblica locale, è costituita ed opera nel rispetto del modello in house providing descritto dall'ordinamento interno e comunitario. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato cui gli enti locali attribuiscono il compito di espletare i servizi pubblici locali e di interesse generale.

La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi del Comune di Bellizzi (SA) per la gestione di servizi di interesse generale, avvalendosi delle specificità del modello organizzativo-gestionale denominato «in house providing».

**ART. 2 - Sede**

La sede legale della società è fissata in Bellizzi (SA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede anche nell'ambito del Comune sopra indicato, ovvero in Comune diverso da quello sopra indicato, come anche istituire sedi secondarie.

**ART. 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto principale la diretta organizzazione e gestione del servizio di farmacia comunale nonché tutte le attività complementari e strumentali a quella principale quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, prodotti e/o articoli farmaceutici, omeopatici, veterinari, presidi medico-chirurgici, prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere o comunque in commercio, e ogni prodotto vendibile in forza delle vigenti o future disposizioni agli esercizi di farmacia;
- commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, prodotti di medicazione, articoli e prodotti e alimenti per l'infanzia, prodotti dietetici, cosmetici, complementi alimentari, prodotti apistici, di erboristeria, di abbigliamento, di calzature, articoli e

prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, articoli per l'alimentazione umana, integratori della dieta, apparecchi medicali ed elettromedicali, articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;

- attività sociosanitarie accessorie, nei limiti consentiti dalla legge, da espletare in farmacia quali a titolo esemplificativo l'educazione sanitaria e la consulenza nella scelta dei prodotti da banco, la consulenza per l'assistenza domiciliare e l'effettuazione di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- noleggio di apparecchi sanitari in genere.

La suddetta società, in via non prevalente e del tutto accessoria, può compiere tutte le operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ferma ed inderogabile la specifica funzione per la quale viene costituita e l'assoluta preclusione ad assumere una vocazione commerciale, che prescinda e sia estranea da essa specifica funzione.

#### **ART. 4 - Durata**

La durata della società è fissata in venticinque anni, pari alla durata della concessione scaturente dal contratto di affidamento.

#### **ART. 5 - Capitale e conferimenti**

Il capitale sociale è fissato in euro 30.000,00

(trentamila/00) ed è diviso in quote.

Tale capitale viene sottoscritto e versato nelle seguenti misure:

- COOPERAZIONE & RINASCITA S.r.l., per una quota di euro 15.300,00 (quindicimilatrecento virgola zero) pari al 51%.
- TOGHETER-PHARMA S.r.l. per una quota di euro 14.700,00 (quattordicimilasettecento virgola zero) pari al 49%.

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale sia applicano gli articoli 2481 e ss. del Codice Civile.

#### **ART. 6 - Prestazioni accessorie**

Atteso che la scelta del socio privato, qualificatosi come da relativa offerta, è rigorosamente effettuata a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, tenuto in debito conto - tra l'altro - il possesso in capo ad esso socio dei requisiti di idoneità previsti per legge, l'assenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8, comma 1, Legge 08.11.1991, n. 362, così come successivamente modificato ed integrato nonché le capacità tecniche, professionali e manageriali del medesimo, secondo quanto previsto dal bando di gara, si prevede che questo sia inderogabilmente tenuto alle seguenti prestazioni accessorie:

- a) disponibilità personale di questo, ovvero di un membro della società affidataria (senza specifica di funzione in seno alla medesima, purché indicato da esso partner privato) a

rivestire, giusta nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, la carica di Amministratore Unico della Società, con i poteri che saranno fissati dall'assemblea stessa e da patti parasociali;

b) svolgimento della propria attività professionale presso la società. Tale attività sarà di natura autonoma, svolta senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di rispetto di orario di lavoro, salvo le necessità obiettivamente connesse all'attività sociale, di modo che la sua prestazione sia un vero e proprio conferimento di servizi, al corrispettivo determinato nei documenti di gara, che si aggiunge a quello in denaro. Le modalità delle prestazioni devono rispecchiare gli obblighi professionali di categoria e tener conto delle necessità gestionali. L'inadempimento ingiustificato all'obbligo delle prestazioni accessorie, previa contestazione, è giusta causa di esclusione del socio inadempiente, su proposta dell'Assemblea dei Soci.

Al fine di tipizzare i comportamenti che conducono all'esclusione del socio privato per inadempimento, si farà riferimento essenzialmente alla efficienza, regolarità e continuità delle prestazioni, anche con riferimento al risultato finale di gestione.

In caso di esclusione del socio per inadempimento delle prestazioni accessorie, le relative quote saranno liquidate dalla Società, sulla base di un'apposita situazione patrimoniale che sarà redatta a quell'epoca, anche per tramite

di eventuale riduzione del capitale e patrimonio sociale.

#### **ART.7 - Domicilio dei soci e requisiti**

Per tutti i rapporti tra singoli soci e società, dovrà farsi riferimento alla residenza anagrafica dei soci stessi, parimenti avverrà per i componenti degli organi di amministrazione. Ciascuno avrà, pertanto, l'onere di comunicare eventuali variazioni anagrafiche.

Oltre alla Cooperazione & Rinascita S.r.l., è socio l'aggiudicatario della propedeutica gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner.

#### **ART. 8 - Trasferimento delle partecipazioni**

Poste le compatibili norme codicistico-societarie, il trasferimento delle quote detenute dalla Cooperazione & Rinascita S.r.l., potrà avvenire esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto e secondo i criteri di valutazione delle offerte, ispirati ai principi di economicità, efficienza ed adeguatezza, in ossequio alla normativa di riferimento.

#### **ART.9 - Diritto di recesso ed esclusione del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, purché decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, dandone un preavviso di almeno 6 (sei) mesi con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Cooperazione & Rinascita S.r.l., all'Amministratore, ai

revisori ed agli altri soci, nella quale dovranno essere indicati: -generalità del socio recedente; -il domicilio eletto ai fini del procedimento di recesso; -il valore nominale delle quote di partecipazione cui il diritto di recesso si riferisce.

Il procedimento di liquidazione del socio recedente segue le regole previste dall'art. 2473 codice civile e, quanto non vi sia accordo in ordine alla determinazione del valore della partecipazione, si farà rinvio alla regola di cui all'ultimo comma dell'art. 8 afferente la valutazione dell'azienda.

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze da intendersi quali fattispecie di giusta causa: -abuso dei diritti previsti dall'art. 2476 primo comma c.c., tale da recare intralcio all'ordinario svolgersi dell'attività sociale ovvero alle prestazioni accessorie del socio, in favore della società; -impossibilità o riduzione superiore al 20% dell'opera prestata, a qualsiasi titolo, a favore della società secondo le modalità esistenti o concordate al momento dell'ingresso in società; -fallimento del socio.

L'esclusione del socio è decisa dall'Assemblea all'unanimità non tenendosi conto della quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese

successivo alla spedizione della comunicazione; entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio escluso può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto. In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla emissione del lodo.

Dalla data di spedizione della comunicazione di esclusione decorrono, fatta salva la sospensione già indicata, i termini di cui all'art. 2473 c.c. per il rimborso della partecipazione al socio escluso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 bis c.c. non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora la società sia composta da due soli soci la ricorrenza di una causa di esclusione deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato.

La valorizzazione della quota del socio escluso viene calcolata secondo i criteri previsti nel caso di recesso.

**ART. 10 - Composizione, Competenza e poteri dell'Assemblea dei Soci**

Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già previsto dalla legge:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) La nomina e la revoca dell' Amministratore Unico sempre di pertinenza del socio privato;

- c) La decisione in ordine al deferimento del controllo contabile ad un Collegio Sindacale;
- d) Le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) La decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) Le decisioni in ordine dell'anticipato scioglimento della società;
- g) Le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma Codice Civile;
- h) La decisione relativa al cambio di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.
- i) La decisione in ordine alla esclusione di un socio.

Nelle citate materie, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare ed adottate con i rispettivi quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge ovvero dal presente Statuto.

Tutte le decisioni dei soci tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Codice Civile.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in territorio italiano.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti

per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore a tutti i soci ed al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di comunicazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

- a) lettera spedita, almeno otto giorni prima, ai soci presso la rispettiva residenza anagrafica, tramite raccomandata a/r;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica certificata spedito almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore e i soci e revisore sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore o il revisore, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Nei

casi di modificazione dello statuto, di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e di anticipato scioglimento della società è, comunque, richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino effettivamente quali soci alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione.

Il voto dei soci vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal Presidente.

Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- il risultato delle votazioni.

#### **ART. 11 - Amministrazione**

L'amministrazione della società è affidata ad un

Amministratore Unico, eletto dall'assemblea su designazione imprescindibile e vincolante del socio privato.

L'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca o dimissioni. Non può essere nominato alla carica di amministratore e se nominato, decade dall'ufficio qualora si trovi nelle condizioni previste dell'art. 2382 del codice civile, nonché chi sia stato nei cinque anni precedenti amministratore di organismi analoghi che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Egli firmerà premessa la ragione sociale ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salve le eccezioni previste dal vigente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore, dovrà essere sostituito con deliberazione dell'assemblea dei soci e con gli stessi criteri già descritti.

Per la carica espletata l'Amministratore Unico potrà percepire il compenso stabilito con Verbale di Assemblea dei soci.

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico nei limiti della delega conferita.

Resta intesa l'applicazione delle ulteriori norme di legge sulle società partecipate.

#### **ART. 12 - Controllo Contabile**

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.10 possono eventualmente nominare il Collegio Sindacale, ovvero un Revisore, che sarà di pertinenza esclusiva del Socio Cooperazione & Rinascita S.r.l..

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni previste dall'art. 2477 cod.civ.

Il collegio sindacale, se istituito, si compone di tre sindaci effettivi , di cui uno Presidente, e di due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Di essi, due, tra cui il Presidente, sono di pertinenza esclusiva del Socio Cooperazione & Rinascita S.r.l..

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli art. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio nonché in conformità delle vigenti tariffe professionali.

Il funzionamento del Collegio sindacale e i requisiti dei suoi membri e le competenze sono disciplinati e regolati dalle

norme di legge in materia.

#### **Art.13 - REVISORE**

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio ai sensi dell'art.2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies cod. civ.

Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data delle decisioni dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

Il Revisore svolge le funzioni di controllo ai sensi di legge, si applicano la disposizione di cui all'art.2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409-sexies cod. civ

#### **ART. 14 -Bilancio e Utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà

essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - Scioglimento e Liquidazione**

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci ai quali, salva diversa delibera dell'assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco la società, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### **ART. 16 - Collegio Arbitrale**

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci o tra i soci stessi, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti dell'Amministratore, del Collegio Sindacale (eventualmente esistente), ad eccezione di quelle controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziarie e non possono

compromettersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero - verrà deferita, su istanza di parte, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri uno dei quali con funzione di Presidente nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via irrituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina.

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

**ART. 17 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle disposizioni speciali dettate in materia.